

CONTI. Maggiore sostegno ai settori che esprimono bisogni primari

Cariverona raddoppia le erogazioni: nuove esigenze

Le necessità delle comunità locali faticano ad essere sostenute dagli enti pubblici, colpiti dalla crisi finanziaria e dai tagli dei finanziamenti da Roma. Fortunatamente, a sostegno delle reali esigenze della cittadinanza, interviene la Fondazione Cariverona, guidata dal presidente Paolo Biasi. L'istituto, che copre le provincie di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova, ha erogato nell'anno 2010 oltre 158 milioni di euro, ovvero il doppio rispetto all'anno 2009.

Privilegiati i settori caratterizzati da bisogni primari, come la disoccupazione, la povertà, l'assistenza socio-sanitaria e l'handicap.

Nell'anno 2010 il consiglio d'amministrazione ha assunto 940 deliberare di impegno per un totale di 158,2 milioni di euro. Ecco nel det-



taglio la suddivisione nei singoli settori: 41,7 milioni sono stati destinati a sanità pubblica e medicina, in particolare, in collabora-

zione con la regione, è stata completata la rete per gli stati vegetativi permanenti con un impegno di 7,2 milioni oltre all'affiancamento

to a 14 progetti di acquisizione di attrezzature diagnostiche e terapeutiche per 10,3 milioni.

16,5 milioni sono andati a sostegno di istruzione e formazione, dove gli interventi principali hanno riguardato l'edilizia scolastica con nuove edificazioni e ristrutturazioni per 11,5 milioni complessivi; si è inoltre ripetuto l'affiancamento agli atenei e alla fondazioni universitarie dei territori con 35 borse di dottorato per oltre 1,8 milioni.

40,4 milioni sono stati devoluti al settore dell'arte e dei beni culturali, per restaurare edifici sacri e civili. Per l'assistenza agli anziani la fondazione è intervenuta con 18,2 milioni, e 31,6 milioni sono andati al volontariato filantropia e beneficenza.

L'istituto si è impegnato anche nel

settore della solidarietà internazionale con 39 progetti in Africa, Asia e Sud Est Asiatico, America Latina e Europa balcanica per un totale di 3,7 milioni.

Sostenuti anche due importanti programmi di ricerca in collaborazione con l'Ateneo di Verona (nanomedicina) e con l'Università Politecnica delle Marche (sicurezza alimentare) per 2,7 milioni.

Il presidente Biasi ha commentato: "L'attività della Fondazione ha volutamente privilegiato settori che esprimono bisogni primari: nuove e vecchie povertà; disoccupazione; assistenza socio-sanitaria, handicap. Sono nel contempo proseguiti i lavori nei cantieri di diretta iniziativa della Fondazione alcuni dei quali andranno a compimento già nel 2011».

Ludovica Purgato

Dalla parte dei consumatori

Bollo auto: il termine per la riscossione è di due anni

Il termine per la riscossione del bollo auto è di due anni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n.14 del 18/01/2011) la quale stabilisce che "... in materia di tasse auto, la cartella successiva alla notifica dell'accertamento va notificata ex art. 25 c. 1 lett. c D.P.R. 602/73 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento si è reso definitivo". A distanza, dunque, di pochi mesi dal commento di altre

precedenti sentenze delle Commissioni Tributarie di Taranto e di Roma (si vedano le sent. della Ctp di Taranto n. 44 del 27/03/07 e sent. della Ctr del Lazio n.137 del 20/10/2005 liberamente scaricabili dal sito www.studiolegalesances.it - sezione Documenti) che stabilivano il termine triennale è intervenuta questa nuova posizione giurisprudenziale.

Con la presente pronuncia, quindi, i giudici di Milano non hanno accolto la tesi di Equitalia che riteneva di potersi applicare il termine di prescrizione decennale dopo la notifica del-

l'accertamento del bollo auto. I giudici, infatti, chiariscono che l'art. 17, comma 10, della legge n.449/97, rinvia al DPR n.602/73 (norma relativa alla riscossione delle imposte sui redditi) per la riscossione del bollo auto.

Alla luce di questa nuova sentenza, dunque, è bene far presente che il contribuente si troverà a dover distinguere tra termini legati all'accertamento e quelli relativi alla riscossione del bollo auto.

In pratica, il contribuente deve essere consapevole del fatto che vi sono due fasi (ossia l'accertamento del tributo e la

riscossione) ognuna delle quali deve avvenire entro precisi termini, ossia:

1) il termine per l'accertamento del regolare versamento del bollo auto da parte della regione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (si veda l'art. 3 del Dl n. 2/1986);
2) il termine per la notifica della cartella da parte del concessionario - in caso di mancato pagamento dopo la notifica dell'accertamento - deve avvenire invece entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'at-

to è divenuto definitivo (ossia trascorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento in caso di mancata impugnazione).

IMPORTANTE: chiunque fosse interessato alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.14 del 18/01/2011 potrà inviare una mail a info@studiolegalesances.it - Oggetto: richiesta sentenza della CTP di Milano n.14 del 18/01/2011

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it